



Allegato " A1 " a Raccolta n. 12891

## Associazione "I Vespri"

### STATUTO

#### Articolo 1

E' costituita l'Associazione "I Vespri", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Roma, Via Salaria 280; potranno essere autorizzate sedi locali sia in Italia che all'Estero.

#### Articolo 2

L'Associazione – rigorosamente apolitica – intende proporsi come strumento attivo per il progresso culturale, economico e sociale della Sicilia.

Lo scopo sociale sarà perseguito attraverso il richiamo di tutto ciò che, nella sua storia, ha contribuito alla civiltà dei popoli e mediante il sostegno di ogni iniziativa che si collochi in una prospettiva di civile progresso, di rigoroso rispetto di criteri di moralità e trasparenza e dei principi democratici di libertà e giustizia.

A tal fine l'Associazione si propone di :

- a) assumere iniziative culturali, economiche e sociali;
- b) promuovere, organizzare e pubblicare ricerche, studi, indagini su temi generali e specifici relativi ad aspetti culturali, sociali ed economici che riguardano la Sicilia;
- c) sviluppare attività editoriali, produzioni grafiche, radiotelevisive, audiovisive, mostre, conferenze e spettacoli;
- d) curare e mettere in evidenza, anche con l'assegnazione di premi o altri riconoscimenti, le attività e le iniziative in grado di promuovere l'immagine positiva della Sicilia;
- e) collaborare con organizzazioni, associazioni o enti che perseguono fini analoghi, anche partecipando a federazioni, comitati o altre attività associative;
- f) intraprendere qualunque azione utile al conseguimento degli scopi associativi.

#### Articolo 3

La durata dell' Associazione è fissata fino all'anno 2050. Potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili ed immateriali a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative dei Soci, dai contributi straordinari, dai proventi dell'attività dell'Associazione, dai diritti, contributi e lasciti che le provengano o le spettino a qualsiasi titolo.

Le uscite dell'Associazione riguardano le attività previste dallo Statuto e comunque attinenti alle finalità della stessa.





#### Articolo 12

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione. Le modalità di partecipazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio dell'Associazione si perde per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo stesso.

L'esclusione dei Soci può avvenire per indegnità, incompatibilità o per gravi motivi di contrasto con le finalità dell'Associazione; viene decisa con provvedimento formale motivato dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il Collegio dei Probiviri secondo le proprie competenze.

Il Socio escluso può richiedere un riesame della decisione entro un mese al Consiglio stesso. Durante questo periodo, egli perderà ogni diritto connesso con la figura di Socio.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato la domanda di riammissione, sentito anche il Collegio dei Probiviri, esprimerà una decisione definitiva ed inappellabile entro due mesi dalla presentazione della domanda di riesame.

Agli ex Soci non è riconosciuto alcun diritto a rimborsi o restituzioni.

#### Articolo 13

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria) ;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Tesoriere
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 14

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Vitalizi e dai Soci Ordinari che si trovino in regola con i pagamenti all'atto della sua convocazione. Essi possono esercitare il diritto di voto sia in Assemblea Ordinaria che in Assemblea Straordinaria; ogni Socio, a qualunque titolo, può esprimere un voto. Tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria vengono convocate dal Presidente, o dal suo sostituto pro-tempore, su mandato del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera (anche via fax) o telegramma o telefonata (seguita da lettera), da inviare almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea stessa, indicando luogo, giorno ed ora sia della prima che della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

#### Articolo 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'ap-



provazione del bilancio. Può essere convocata nello stesso anno anche altre volte, se il Consiglio Direttivo lo dovesse ritenere necessario, o dietro richiesta di almeno un terzo dei Soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente.

#### Articolo 16

I Soci aventi diritto di voto hanno facoltà di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di determinati argomenti a condizione che la richiesta relativa sia pervenuta per iscritto al Presidente dieci giorni lavorativi prima della data di convocazione dell'Assemblea e sia firmata da almeno il 10% dei Soci aventi diritto.

La richiesta, se avanzata in sede assembleare e se ammessa a votazione, può essere accettata dalla maggioranza dei Soci presenti.

#### Articolo 17

L'Assemblea Ordinaria ha competenza a :

- a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) stabilire le linee e le strategie generali dell'attività sociale;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Provisori;
- d) esaminare quanto altro sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 18

L'Assemblea Straordinaria ha competenza in materia di:

- a) modifiche dello Statuto
- b) scioglimento dell'Associazione, nomina di uno o più liquidatori o devoluzione del netto ricavo del patrimonio sociale;
- c) proroga della durata dell'Associazione.

#### Articolo 19

Tanto nell'Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria, ciascun Socio con diritto di voto può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

#### Articolo 20


Le sedute, sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria, sono valide in prima convocazione se è presente un numero di Soci superiore alla metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

#### Articolo 21

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se prese con voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti aventi diritto a partecipare alla votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, in prima o in seconda convocazione, hanno valore vincolante per tutti i



#### Articolo 22

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente presente più anziano di età.

#### Articolo 23

Di ciascuna seduta dell'Assemblea Ordinaria verrà redatto verbale. Di ciascuna seduta dell'Assemblea Straordinaria, verrà redatto verbale da un Notaio, come per legge.

#### Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette membri ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Possono essere eletti Consiglieri i soci Ordinari ed i soci vitalizi in regola con i pagamenti delle quote

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati in toto o parzialmente.

Con delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata di due terzi, possono essere sostituiti quei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano impossibilitati a svolgere la loro mansione.

Gli eventuali Consiglieri dimissionari possono essere provvisoriamente sostituiti anche dal Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

In entrambi i casi i Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima assemblea utile.

#### Articolo 25

L'Assemblea nomina il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente, con preavviso scritto di quindici giorni lavorativi. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della seduta. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei Membri.

Per le delibere del Consiglio Direttivo basta la maggioranza semplice, salvo quelle riguardanti :

- 1) le cooptazioni dei Soci;
- 2) gli indirizzi generali dell'attività da svolgere;
- 3) la nomina dell'eventuale Comitato Esecutivo

per i quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi.

E' ammessa la riunione e la delibera per via fax firmato o per video/audio conferenza, sempre se preventivamente concordata su temi specifici.

E' di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non di specifica competenza dell'Assemblea. In particolare esso:

- a) esamina ed accoglie le domande dei Soci secondo le norme di cui appresso;
- b) nomina i Soci Onorari;
- c) predispone il bilancio preventivo ed il Rendiconto Consuntivo da sotto porre all'approvazione dell'Assemblea, redige una relazione per



la stessa;

d) definisce gli eventuali Comitati e ne nomina i Componenti.

#### Articolo 26

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da 5 a 7 membri e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo. Sono membri di diritto il Presidente dell'Associazione, che lo presiede, i Vice Presidenti.

#### Articolo 27

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, sovrintende e ne coordina tutte le attività e tutti gli Organi.

Spetta al Presidente, in particolare, di rappresentare l'Associazione in giudizio, stipulare convenzioni, firmare, impugnare, riscuotere, quietanzare, aprire e chiudere conti correnti bancari, curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente presente più anziano di età.

I Vice Presidenti – così come altri componenti del Consiglio Direttivo – hanno funzioni di coordinamento e rappresentanza per specifiche aree di attività dell'Associazione, secondo le delibere dello stesso Consiglio Direttivo, ovvero su indicazione del Presidente.

#### Articolo 28

Il Segretario Generale, se nominato, coordina tutti i servizi operativi. Può essere coadiuvato da uno o più Segretari Aggiunti, nominati dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 29

Il Tesoriere dell'Associazione provvede ad elaborare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto consuntivo, assicura la tenuta dei registri contabili, cura il tesseramento e la riscossione delle quote associative e provvede a tutti gli altri adempimenti di carattere amministrativo e contabile a lui delegati dal Presidente, primi – fra tutti – quelli riguardanti le entrate e le uscite.

#### Articolo 30

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri, uno dei quali con la qualifica di Presidente.

I Revisori sono nominati dall'Assemblea anche al di fuori dei suoi componenti. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; possono partecipare a tutte le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di intervenire a quelle al cui ordine del giorno vengono poste la discussione e l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori, tra l'altro, deve redigere una relazione, con le proprie conclusioni, sul Bilancio preventivo e sul Rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.